



Tribunale di Genova

R.G. n. 3/2026

DECRETO EX ART. 25-SEXIES CCII
NOMINA DELL'AUSILIARIO E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI OMOLOGAZIONE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Presidente	Dott. Daniele Bianchi
Giudice rel.	Dott. Pietro Spera
Giudice	Dott.ssa Cristina Tabacchi

nel procedimento promosso da:

FARMASERVICE S.r.l., con sede legale in Genova, Via Francesco Pastonchi n. 88, codice fiscale e partita IVA n. 02736790102, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. Alberto Rebecchi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Galante e Domenico Griffò, entrambi del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via Fieschi n. 2/25;

ha pronunciato il seguente decreto.

RILEVATO CHE

- con ricorso depositato in data 17/8/2026, FARMASERVICE S.r.l. ha chiesto l'omologazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, all'esito della composizione negoziata della crisi, formulando contestuale richiesta di misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 54 CCII;

- la relazione finale dell'esperto, Dott. Federico HARDONK, del 23 giugno 2026 attesta che le trattative si sono svolte secondo trasparenza, correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), CCII non sono praticabili;
- il ricorso risulta presentato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, prevista dall'art. 25-sexies comma 1 CCII, e la pubblicazione nel registro delle imprese risulta effettuata in data 1/7/2025;
- unitamente alla proposta e al piano di liquidazione è stata depositata la documentazione prevista dall'art. 39 CCII, come analiticamente indicata nel ricorso;
- il piano prevede la liquidazione del compendio immobiliare sito in Genova, Via Francesco Pastonchi n. 88, del magazzino, delle scaffalature e attrezzature, dei crediti verso clienti e delle disponibilità liquide, nonché il rilevante apporto personale del Dott. Alberto Rebecchi; individua inoltre i tempi previsti per la liquidazione e le modalità di soddisfacimento dei creditori;

RITENUTO CHE

- la proposta appare ritualmente formulata ai sensi dell'art. 25-sexies CCII;
- ferma ogni successiva valutazione all'esito degli accertamenti demandati all'ausiliario e del contraddittorio con i creditori e gli interessati, non risultano manifeste l'inattuabilità del piano, l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione o l'inidoneità della proposta ad assicurare un'utilità a ciascun creditore;
- deve pertanto essere acquisito il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte (art. 25-sexies, comma 3, CCII);
- occorre altresì nominare un ausiliario ai sensi dell'art. 68 CPC, assegnandogli un termine per il deposito del parere, e fissare l'udienza di omologazione nel rispetto dell'intervallo previsto dall'art. 25-sexies, comma 4, CCII;

P.Q.M.

1. **NOMINA** quale ausiliario ai sensi dell'art. 68 CPC il Dott. Ermanno MARTINETTO di Genova;
2. **DISPONE** che l'ausiliario comunichi l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione del presente decreto;
3. **ASSEGNA** all'ausiliario termine di 45 giorni dall'accettazione dell'incarico per il deposito del parere previsto dall'art. 25-sexies, commi 3 e 4, CCII, avente in particolare ad oggetto: a) l'attendibilità dei dati dell'attivo e del passivo; b) il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; c) la fattibilità del piano di liquidazione; d) il confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale; e) l'utilità assicurata a ciascun creditore, tenuto conto dei risultati presumibili della liquidazione e delle garanzie offerte;
4. **DISPONE** che l'esperto nominato nella CNC, Dott. Federico HARDONK, depositi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il proprio parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
5. **FISSA** per la comparizione delle parti, dei creditori e di ogni interessato, dinanzi al Collegio, l'udienza del 28/1/2027, ore 11,30, da tenersi in presenza presso l'aula 23 al piano decimo del Tribunale;
6. **AVVERTE** che i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;
7. **ORDINA** alla società ricorrente di comunicare, entro 20 giorni dal deposito del parere dell'ausiliario, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, comma 1, CCII la proposta, il parere dell'ausiliario, la relazione finale e il parere dell'esperto, nonché il presente decreto, ove possibile a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
8. **MANDA** alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, all'ausiliario nominato e al Pubblico Ministero, nonché per gli ulteriori adempimenti di legge;
9. **DISPONE** la pubblicazione per estratto del presente decreto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

Si comunichi.

Genova, 29/9/2026.

Il Giudice estensore

Pietro Spera

Il Presidente

Daniele Bianchi